

## FOGLIO INFORMATIVO

Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

### DEPOSITO VINCOLATO

Clientela al dettaglio/Clienti non consumatori  
(liberi professionisti, imprese, aziende corporate, esclusi gli Enti Istituzionali)

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Aletti S.p.A.  
Banca del Gruppo Bancario BANCO BPM  
Sede Legale: Corso Matteotti, 2A – 20121 Milano  
Telefono: 800.017.906 - Fax: 045.82.55.970  
Sito internet: [www.alettibank.it](http://www.alettibank.it) - E-mail: [contattaci@bancobpm.it](mailto:contattaci@bancobpm.it)  
Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 5383 e all'Albo dei Gruppi Bancari

#### CHE COS'E' IL DEPOSITO VINCOLATO

Il Deposito Vincolato è un prodotto destinato ai Clienti Banco BPM che decidono di vincolare per periodi prefissati a tassi stabiliti le somme giacenti sul proprio conto corrente ordinario. La Banca propone l'offerta di vincolo al Cliente che ne accetta le condizioni. Il prodotto è destinato a Clienti consumatori (titolari di Identità Digitale) e non consumatori (liberi professionisti, imprese, aziende corporate, esclusi gli Enti Istituzionali). Il prodotto è disponibile presso tutte le filiali.

Per attivare il Deposito Vincolato è necessario sottoscrivere un contratto Quadro di Deposito una tantum e un contratto per ogni vincolo. Il Cliente ha la visibilità dei depositi vincolati attivi tramite il proprio servizio di Internet Banking.

Alla scadenza del vincolo le somme vincolate e gli interessi maturati sulle stesse vengono automaticamente accreditati sul conto corrente ordinario del Cliente.

Il Cliente ha la possibilità di svincolo anticipato, totale o parziale delle somme vincolate. In caso di svincolo anticipato, il tasso riconosciuto sulle somme svincolate è pari al tasso del conto corrente di appoggio.

La Banca potrà proporre l'offerta di singoli contratti di deposito vincolato a propria discrezione.

#### Principali rischi tipici (generici e specifici)

I rischi del prodotto sono:

- di controparte, cioè l'eventualità che la Banca non sia in grado di rimborsare al depositante, in tutto o in parte, le somme vincolate; per questa ragione la Banca aderisce al sistema di garanzia Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (sito internet [www.fitd.it](http://www.fitd.it)), che assicura a ciascun correntista una copertura fino a 100.000,00 euro.
- in caso di necessità delle somme vincolate, il Cliente ha la possibilità di svincolo anticipato totale o parziale. In questa ipotesi, il tasso riconosciuto sulle somme svincolate anticipatamente è pari al tasso del conto corrente di appoggio.
- impossibilità di beneficiare di eventuali rialzi di tassi d'interesse nel frattempo intervenuti sul mercato (rischio di tasso), poiché sul deposito vincolato è applicato un tasso d'interesse fisso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito internet [www.bancobpm.it](http://www.bancobpm.it).

## CONDIZIONI ECONOMICHE

### Contratto Quadro di deposito

#### Costi gestione

▪ SPESE PER ELABORAZIONE E INVIO TRASPARENZA IN FORMA CARTACEA	0,95 €
▪ SPESE PER ELABORAZIONE E INVIO RENDICONTO IN FORMA CARTACEA	0,95 €
▪ SPESE PER ELABORAZIONE E INVIO TRASPARENZA IN FORMA ELETTRONICA	0,00 €
▪ SPESE PER ELABORAZIONE E INVIO RENDICONTO IN FORMA ELETTRONICA	0,00 €
▪ SPESE DI GESTIONE	0,00 €
▪ IMPOSTA DI BOLLO NELLA MISURA PREVISTA DALLA LEGGE (OVE DOVUTA)	pro tempore vigente

#### Particolarità del rapporto

▪ FREQUENZA DI INVIO DEL DOCUMENTO DI SINTESI	annuale
▪ FREQUENZA DI INVIO RENDICONTO	annuale
▪ RITENUTA FISCALE	pro tempore vigente

### Contratto di Deposito Vincolato

#### Tassi creditori

▪ TASSO ANNUO CREDITORE - NOMINALE	0,0100 %
▪ TASSO RICONOSCIUTO IN CASO DI SVINCOLO ANTICIPATO	0,0000 %

#### Costi di gestione del rapporto

▪ SPESE PER ELABORAZIONE E INVIO TRASPARENZA IN FORMA CARTACEA	0,95 €
▪ SPESE PER ELABORAZIONE E INVIO RENDICONTO IN FORMA CARTACEA	0,95 €
▪ SPESE PER ELABORAZIONE E INVIO TRASPARENZA IN FORMA ELETTRONICA	0,00 €
▪ SPESE PER ELABORAZIONE E INVIO RENDICONTO IN FORMA ELETTRONICA	0,00 €
▪ SPESE APERTURA VINCOLO	0,00 €
▪ SPESE DI LIQUIDAZIONE VINCOLO	0,0000 €
▪ IMPOSTA DI BOLLO NELLA MISURA PREVISTA DALLA LEGGE (OVE DOVUTA)	pro tempore vigente

#### Particolarità rapporto

▪ IMPORTO MINIMO PER COSTITUZIONE DEL VINCOLO	5.000,00 €
▪ IMPORTO MASSIMO PER COSTITUZIONE DEL VINCOLO	non previsto
▪ DURATA IN MESI	3/6/9/12

▪ LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE A CREDITO	2 gg. lavorativi successivi alla chiusura vincolo
▪ VALUTA ACCREDITO INTERESSI E CAPITALE A SCADENZA	1 g. calendario
▪ DISPONIBILITA' INTERESSI E CAPITALE A SCADENZA	2 gg. lavorativi
▪ VALUTA ACCREDITO INTERESSI E CAPITALE PER SVINCOLO ANTICIPATO	data svincolo
▪ DISPONIBILITA' INTERESSI E CAPITALE PER SVINCOLO ANTICIPATO	2 gg. lavorativi
▪ RITENUTA FISCALE	pro tempore vigente
▪ FREQUENZA DI INVIO DEL DOCUMENTO DI SINTESI	annuale
▪ FREQUENZA DI INVIO RENDICONTO	estinzione del vincolo

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto

Il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto Quadro in qualsiasi momento, dandone comunicazione alla Banca in forma scritta. Il recesso dal Contratto Quadro comporta automaticamente al recesso dei Depositi Vincolati eventualmente in essere, il Cliente ha diritto agli interessi calcolati al tasso previsto sul Conto Corrente per la giacenza libera.

Qualora il Cliente receda dal Conto Corrente, gli eventuali Depositi Vincolati in essere si intendono risolti di diritto, il Cliente ha diritto agli interi interessi pattuiti fino alla data dell'effettivo svincolo.

Il Cliente ha diritto di recedere dal Deposito Vincolato in qualsiasi momento, attraverso l'operazione di svincolo totale, dandone comunicazione secondo le modalità indicate dalla Banca. Lo svincolo determina la mancata corresponsione, del tasso di interesse pattuito, la Banca riconoscerà a decorrere dal giorno dell'instaurazione del vincolo, il tasso di interesse previsto dal Conto Corrente di appoggio.

La Banca ha diritto di recedere dal Contratto Quadro con un preavviso di 15 giorni, per i "Clienti al dettaglio" il preavviso non potrà essere inferiore a due mesi. In caso di recesso Banca per giustificato motivo il preavviso è di almeno un giorno. Il Cliente in caso di recesso Banca ha diritto agli interessi pattuiti fino a scadenza dei Depositi Vincolati.

Qualora la Banca receda dal Conto Corrente, il Contratto Quadro e gli eventuali Depositi Vincolati in essere si intendono risolti di diritto ed il Cliente ha diritto agli interi interessi pattuiti fino a scadenza dei Depositi Vincolati.

### Tempi massimi di chiusura del deposito vincolato

Immediato (coincidente con la data di svincolo totale)

### Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- a mezzo lettera con consegna a mano (a fronte del rilascio di "ricevuta") presso una delle filiali del Gruppo BANCO BPM;
- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:  
Banca Aletti S.p.A.  
Gestione Reclami presso Banco BPM S.p.A. - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi
- a mezzo web, attraverso la sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito internet: [www.alettibank.it](http://www.alettibank.it)  
a mezzo posta elettronica scrivendo a: [reclam@bancobpm.it](mailto:reclam@bancobpm.it)
- a mezzo posta elettronica certificata scrivendo a: [reclamibancari@pec.bancobpm.it](mailto:reclamibancari@pec.bancobpm.it)

La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro i seguenti termini:

- entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a servizi di pagamento (Normativa PSD2). In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro

15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo;

- entro 60 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari o a servizi di investimento
- entro 45 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a contratti e servizi assicurativi (es. polizze assicurative per cui la Banca ha svolto l'attività di intermediario ad esclusione delle polizze del ramo III – unit linked e index linked – e del ramo V – di capitalizzazione – trattate come servizi d'investimento).

L'impegno della Banca è comunque quello di formulare una risposta nei tempi più rapidi possibili.

Qualora il Cliente non avesse ricevuto risposta entro i termini previsti o se non si ritenesse soddisfatto dell'esito del reclamo potrà:

#### **A. in caso di controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari**

##### **1. ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF):**

- se l'operazione o il comportamento contestato è successivo alla data dell'1.1.2009;
- nel limite di Euro 200.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro;
- se sia stato presentato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria.

Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione o mediazione non va a buon fine o se è stata avviata dall'intermediario e il Cliente non vi ha aderito.

Il ricorso all'ABF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori, ovvero di procuratore.

Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti, che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito internet dell'ABF e sulla pagina iniziale del sito internet dell'intermediario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia, oppure a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

##### **2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie \_ADR):**

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. L'esperienza del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

#### **B. in caso di controversie inerenti a servizi e prodotti di investimento:**

##### **1. ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF):**

- se il Cliente è retail;
- se la richiesta ha valore non superiore ad Euro 500.000;
- sia stato avanzato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;

- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito, o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria;
- se la controversia riguardi la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari.

Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. E' esclusa la possibilità di ricorso all'ACF se la controversia ha ad oggetto danni che non sono conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento o della violazione da parte della Banca degli obblighi sopra citati o danni di natura non patrimoniale.

Le decisioni dell'ACF non sono vincolanti per le parti, che possono comunque ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito web dell'ACF e dell'intermediario stesso, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito <https://www.acf.consob.it>

## **2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie \_ADR):**

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti alle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

### **C. in caso di controversie inerenti a contratti e servizi assicurativi:**

Dopo aver presentato un reclamo in materia di intermediazione assicurativa, se insoddisfatto dell'esito o se dopo 45 giorni non avesse ricevuto risposta dalla Banca, il Cliente può rivolgersi:

- all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all'IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it)
- ad altro Organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia; l'elenco degli Organismi di mediazione è disponibile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).

Maggiori informazioni sull'argomento potranno essere acquisite da tutta la clientela, consultando anche i siti:

**[www.consob.it](http://www.consob.it)**

**[www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)**

**[www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)**

ed i seguenti regolamenti:

- Regolamento Conciliatore Bancario Finanziario
- Regolamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie.

Il Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (di seguito, il "Regolamento sull'ODR"), ha istituito una piattaforma europea (di seguito, la "Piattaforma Online Dispute Resolution" o "Piattaforma ODR") che agevola la risoluzione extragiudiziale delle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi online tra un consumatore residente nell'UE e un professionista stabilito nell'UE. Più precisamente, la Piattaforma ODR consiste in un sito web interattivo a cui consumatori e professionisti possono accedere gratuitamente e che si interfaccia direttamente con gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie nazionali. Oltre a fornire informazioni generali sulla risoluzione extragiudiziale delle predette controversie contrattuali, la Piattaforma ODR consente alla clientela di avviare e gestire online la procedura di reclamo avanti l'Organismo ADR prescelto mediante la compilazione di apposito modulo elettronico (a cui verrà

acclusa la relativa documentazione a supporto). Pertanto, fermo restando quanto sopra indicato, il Cliente che sia "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie aventi ad oggetto servizi e/o prodotti venduti dalla Banca online, può rivolgersi all'Organismo ODR prescelto anche presentando reclamo tramite la Piattaforma ODR. A tal fine, il Cliente può consultare il sito della Piattaforma <https://ec.europa.eu/consumers/odr/>

**LEGENDA**

<b>Cliente consumatore</b>	La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (Sez.I, Cap.3, Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009).
<b>Contratto Quadro</b>	E' il contratto che fissa alcune condizioni generali, a cui seguono uno o più contratti che, nel rispetto delle clausole generali fissate, definiscono clausole specifiche per le singole sottoscrizioni.
<b>Correntista</b>	Chi ha un conto corrente aperto presso una banca.
<b>Deposito Vincolato</b>	E' un deposito bancario in cui il cliente, per un periodo di tempo minimo definito in anticipo, mette a disposizione dei fondi a fronte di una remunerazione in termini di tasso di interesse.
<b>Durata del vincolo</b>	Periodo durante il quale le somme depositate sono vincolate.
<b>Recesso</b>	È la facoltà di una parte di recedere da un contratto.
<b>Reclamo</b>	Atto con cui il Cliente contesta in forma scritta (es. lettera, fax, e-mail) un comportamento o un'omissione della Banca per cui è rimasto insoddisfatto.
<b>Spese annue per conteggio interessi e competenze</b>	Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze.
<b>Svincolo anticipato</b>	La possibilità di svincolare le somme in anticipo rispetto alla durata concordata, in modalità totale o parziale.
<b>Tasso annuo creditore vincolo</b>	Tasso annuo applicato al vincolo.
<b>Tasso in caso di svincolo</b>	Tasso applicato nel caso di svincolo anticipato.